



ALLEGATO 11a

**REGOLAMENTO PER IL
SERVIZIO
DI DISTRIBUZIONE E
FORNITURA ACQUA
POTABILE**

INDICE

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ART 1	<i>Ambito ed efficacia del Regolamento</i>	4
ART 2	<i>Oggetto del Regolamento</i>	4
ART 3	<i>Finalità del Regolamento</i>	4
ART 4	<i>Definizioni</i>	4
ART 5	<i>Competenze dell'Autorità d'Ambito</i>	6
ART 6	<i>Competenze del Comune</i>	7
ART 7	<i>Competenze del Gestore</i>	7
ART 8	<i>Competenze dell'Utente.....</i>	7
ART 9	<i>Competenze della Provincia.....</i>	7
ART 10	<i>Competenze dell'Azienda Sanitaria Locale.....</i>	7
ART 11	<i>Normative di riferimento</i>	7
ART 12	<i>Garanzie per il rispetto della qualità dell'acqua destinata al consumo umano</i>	8
TITOLO II	DISCIPLINA DELLE RETI DI PUBBLICO ACQUEDOTTO.....	9
CAPO I	AMPLIAMENTO DELLA RETE DI PUBBLICO ACQUEDOTTO PREVISTO NELLA PIANIFICAZIONE D'AMBITO	9
ART 13	<i>Richiesta di parere per l'ampliamento delle reti di Pubblico Acquedotto ..</i>	9
ART 14	<i>Rilascio del parere per l'ampliamento delle reti di pubblico acquedotto ...</i>	9
ART 15	<i>Esecuzione degli ampliamenti delle reti di Pubblico Acquedotto.....</i>	9
ART 16	<i>Collaudo degli ampliamenti e degli allacciamenti delle Reti di Pubblico Acquedotto</i>	9
CAPO II	AMPLIAMENTO DELLA RETE DI PUBBLICO ACQUEDOTTO MEDIANTE PIANI ATTUATIVI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	10
ART 17	<i>Richiesta di parere per l'adozione di Piani Attuativi della Pianificazione Territoriale.....</i>	10
ART 18	<i>Rilascio del parere per l'adozione di Piani Attuativi della Pianificazione Territoriale.....</i>	10
ART 19	<i>Richiesta di parere per l'ampliamento delle reti di Pubblico Acquedotto mediante convenzione tra il Comune e il soggetto proponente il Piano Attuativo</i>	10
ART 20	<i>Rilascio del parere per l'ampliamento delle reti di Pubblico Acquedotto mediante convenzione tra il Comune e il soggetto proponente il Piano Attuativo</i>	10
ART 21	<i>Esecuzione degli ampliamenti delle reti di Pubblico Acquedotto mediante Convenzione tra il Comune e il soggetto proponente il Piano Attuativo</i>	11
ART 22	<i>Richiesta di collaudo delle reti di Pubblico Acquedotto realizzate mediante Convenzione tra il Comune e il soggetto proponente il Piano Attuativo</i>	11
TITOLO III	DISCIPLINA DELLE FORNITURE	12
ART 23	<i>Obbligo installazione contatore</i>	12
CAPO I	FORNITURE PER USO PUBBLICO.....	12
ART 24	<i>Forniture per uso pubblico.....</i>	12
ART 25	<i>Realizzazione d'allacciamenti per uso pubblico, misurazione dei prelievi d'acqua e relativa fatturazione</i>	12
ART 26	<i>Prelievi abusivi dalle utenze per uso pubblico.....</i>	12
CAPO II	FORNITURE PER USO PRIVATO.....	13
ART 27	<i>Disciplina della fornitura per uso potabile</i>	13
ART 28	<i>Fornitura dell'acqua su strade o piazze pubbliche</i>	13
ART 29	<i>Soggetti legittimati alla richiesta</i>	14
ART 30	<i>Divieto di rivendita dell'acqua</i>	14
ART 31	<i>Richiesta di allacciamento</i>	14
ART 32	<i>Allacciamenti su strade o piazze pubbliche non provviste di rete idrica... </i>	14
ART 33	<i>Diritto di rifiuto o revoca della fornitura</i>	14
ART 34	<i>Preventivo.....</i>	14
ART 35	<i>Contratti per la fornitura dell'acqua</i>	15

ART 36	<i>Voltura dell'utenza idrica</i>	15
ART 37	<i>Durata dei contratti di fornitura dell'acqua</i>	15
ART 38	<i>Modalità per il recesso dal contratto di fornitura</i>	15
ART 39	<i>Riattivazione dell'utenza idrica</i>	16
ART 40	<i>Verbali di posa, chiusura, rimozione, sostituzione o verifica del contatore</i>	16
ART 41	<i>Reti di acque non destinate al consumo umano</i>	16
ART 42	<i>Prelievi abusivi</i>	16

TITOLO IV DISPOSIZIONI TECNICHE 18

ART 43	<i>Proprietà e manutenzione delle condotte idriche</i>	18
ART 44	<i>Installazione del contatore</i>	18
ART 45	<i>Custodia del contatore</i>	18
ART 46	<i>Spostamento del contatore</i>	19
ART 47	<i>Limitatori di portata/pressione</i>	20
ART 48	<i>Verifica del livello di pressione</i>	20
ART 49	<i>Norme per l'esecuzione degli allacciamenti</i>	20
ART 50	<i>Ubicazione ed installazione delle condutture idriche in area privata</i>	20
ART 51	<i>Collegamenti degli impianti e degli apparecchi</i>	21
ART 52	<i>Impianti di pompaggio</i>	21
ART 53	<i>Serbatoi</i>	21
ART 54	<i>Installazione di disconnettori sulle utenze industriali, artigianali, ospedali, ecc.</i>	21
ART 55	<i>Modifiche degli impianti idrici privati</i>	21
ART 56	<i>Vigilanza impianti ed apparecchi</i>	22

TITOLO V DISCIPLINA TARIFFARIA..... 23

ART 57	<i>Criteri di fatturazione dei consumi</i>	23
ART 58	<i>Criteri per la fatturazione dei consumi delle utenze aggregate</i>	23
ART 59	<i>Verifica di funzionamento del contatore a richiesta del cliente</i>	24
ART 60	<i>Perdite, danni, responsabilità</i>	24
ART 61	<i>Pagamento dei consumi delle utenze</i>	25
ART 62	<i>Danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua per morosità dell'Utente</i>	26
ART 63	<i>Casi e modalità di sospensione della fornitura e risoluzione del contratto</i>	26
ART 64	<i>Dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti</i>	27
ART 65	<i>Comunicazioni e reclami</i>	27
ART 66	<i>Anticipi in conto consumo</i>	27
ART 67	<i>Addebiti in caso di ritardato pagamento</i>	28
ART 68	<i>Addebiti vari</i>	28

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE..... 29

ART 69	<i>Utenze condominiali</i>	29
ART 70	<i>Utenze preesistenti - Norme in materia di anticipi in conto consumo</i>	29
ART 71	<i>Contratti di utenza preesistenti</i>	29
ART 72	<i>Controversie e reclami</i>	29
ART 73	<i>Modifiche del rapporto</i>	29
ART 74	<i>Disposizioni finali e transitorie</i>	30

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART 1 Ambito ed efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di distribuzione e fornitura dell'acqua potabile nei Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale della Provincia di Lecco.

ART 2 Oggetto del Regolamento

1. Le seguenti disposizioni sono finalizzate ad assicurare il corretto esercizio delle reti e degli impianti del servizio di distribuzione e fornitura dell'acqua potabile affidate al Gestore del Servizio idrico Integrato.
2. A tal fine sono qui disciplinate:
 - a) le norme tecniche e le prescrizioni per la realizzazione di nuovi reti ed impianti;
 - b) le norme tecniche e le prescrizioni per i nuovi allacciamenti;
 - c) le competenze in materia di controllo e sorveglianza.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, ed in quanto non in contrasto con esso, sono applicabili le norme del diritto comune, le disposizioni e gli usi vigenti.

ART 3 Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento è finalizzato ad uniformare la disciplina del servizio di captazione, distribuzione e fornitura dell'acqua potabile ed i rapporti fra Utente, Gestore e Ufficio d'ambito, al fine di:
 - a) fornire acqua potabile rispondente ai requisiti di qualità previsti dalla normativa vigente e in quantità adeguata nel rispetto dei livelli di servizio previsti dal Piano d'Ambito;
 - b) tutelare la funzionalità e promuovere l'adeguamento delle infrastrutture e degli impianti;
 - c) promuovere il corretto e razionale uso della risorsa, favorendo i processi di risparmio delle risorse idriche e di riutilizzo e riciclo delle acque.

ART 4 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:
 - a) Acque destinate al consumo umano: acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile e pertanto rispondenti ai requisiti di qualità previsti dalla normativa vigente, utilizzate per la preparazione di cibi e bevande o per altri usi domestici a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterna, in bottiglie o contenitori;
 - b) Acque per usi non potabili: acque recuperate direttamente dall'Utente o fornite tramite apposita rete dal Gestore, destinate ad usi compatibili.
 - c) Allacciamento: condotta idrica derivata dalla principale fino al punto di consegna e dedicata all'alimentazione di uno o più utenti;
 - d) Anticipo in conto consumo: importo versato dall'Utente al momento della stipula del contratto a garanzia del regolare adempimento dei pagamenti dovuti a fronte del consumo effettuato dallo stesso e di ogni altro credito che dovesse insorgere, da restituire alla chiusura del rapporto;
 - e) Articolazione tariffaria: elementi della tariffa del servizio idrico costituiti da corrispettivi fissi e corrispettivi unitari questi ultimi stabiliti secondo scaglioni di consumo;
 - f) Attivazione: si intende la prima fornitura al punto di consegna previa esecuzione dell'allacciamento e dopo il perfezionamento del rapporto contrattuale;
 - g) Autolettura: è la rilevazione da parte dell'Utente e la successiva comunicazione al Gestore dei dati espressi dal totalizzatore numerico del contatore;

-
-
- h) Ufficio d'ambito: è l'Azienda Speciale provinciale cui compete l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato (d'ora in poi S.I.I.) nell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Lecco;
- i) Conguaglio: procedimento contabile attraverso il quale, a seguito di lettura del contatore, è garantita una corretta suddivisione ed imputazione del consumo effettuato nell'arco di un determinato periodo e della corretta applicazione delle relative tariffe;
- j) Contatore: è lo strumento per la misurazione dell'acqua fornita installato dal Gestore;
- k) Contatore accessibile: è il contatore collocato in un luogo al quale l'operatore incaricato della lettura può sempre accedere senza che sia richiesta la presenza dell'Utente o di altra persona da questi deputata per consentirne l'accesso;
- l) Contatore ad accessibilità condizionata: è il contatore ubicato all'interno di aree condominiali potenzialmente accessibili da parte del personale del Gestore (locali appositi, vani scale, ecc.);
- m) Contatore non accessibile: tutti gli altri contatori che non si trovano nelle condizioni di cui ai punti k) e l);
- n) Contratto di fornitura: atto stipulato fra l'Utente, utilizzatore della risorsa idrica, ed il Gestore che impegna al rispetto del presente Regolamento;
- o) Derivazione: prelievo di parte dell'acqua da una condotta o dall'ambiente;
- p) Disconnessione: separazione fisica di due condotte o dell'allacciamento dalla condotta principale;
- q) Disdetta: richiesta di cessazione del contratto di fornitura cui segue la chiusura del rapporto di utenza con il titolare del contratto stesso;
- r) Domanda d'allacciamento: richiesta con cui si inizia la pratica per l'effettuazione dei lavori necessari all'erogazione del servizio idrico e per la successiva stipula del contratto di fornitura;
- s) Domiciliazione bancaria o postale: pagamento delle fatture relative ai consumi idrici attraverso addebito automatico continuativo su conto corrente bancario o postale;
- t) Gestore: La società incaricata con Delibera del Consiglio Provinciale, della gestione del S.I.I. Al Gestore competono le attività elencate nella convenzione di gestione;
- u) Impianto di distribuzione domestico: le condutture, i raccordi, le apparecchiature installati tra i rubinetti normalmente utilizzati per l'erogazione dell'acqua destinata al consumo umano e la rete di distribuzione esterna, con esclusione del contatore;
- v) Indennizzo automatico: importo riconosciuto automaticamente all'Utente nel caso in cui il Gestore non rispetti gli standard di qualità dichiarati nella Carta del Servizio Idrico Integrato, laddove previsto dalla Carta stessa;
- w) Lettura del contatore: è la rilevazione da parte del Gestore, dei dati espressi dal totalizzatore numerico del contatore al fine di consuntivare i consumi dell' Utente;
- x) Metro cubo: è l'unità di misura del volume dell'acqua ed è equivalente a 1.000 litri;
- y) Perdita occulta: è un guasto non rilevato che interviene a valle del contatore e che porta alla dispersione della risorsa idrica;
- z) Portata istantanea: misura della quantità d'acqua che passa nell'unità di tempo;
- aa) Pozzetto: manufatto che consente l'accesso ad apparecchiature interrate;
- bb) Preventivo: è la valorizzazione economica del corrispettivo a carico del richiedente per la realizzazione, modifica o sostituzione dell'impianto di competenza del Gestore a seguito di richiesta dell'Utente o d'altro soggetto interessato alla prestazione, e la determinazione del programma temporale dei lavori da eseguire da parte del Gestore;
- cc) Punto di consegna: è rappresentato dal limite tra pubblico e privato, dove normalmente deve essere posizionato il contatore, secondo le specifiche tecniche del Gestore. Esso è determinato da un rubinetto di intercettazione di proprietà del Gestore, inserito in un pozzetto;
- dd) Riattivazione: ripristino dell'alimentazione al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa effettuata dal Gestore per uno dei motivi di sospensione di cui al presente Regolamento;
- ee) Sigillo di garanzia: segno materiale che si appone sulle apparecchiature al fine di impedire o evidenziare eventuali violazioni;

- ff) Sospensione della fornitura: temporanea chiusura/riduzione della erogazione della risorsa idrica;
- gg) Sportello: apertura attraverso la quale si può accedere al vano in cui risultano alloggiare le apparecchiature;
- hh) Sportello Territoriali del Gestore: Uffici del Gestore decentrati nel territorio dell'ATO presso il quale gli Utenti possono inoltrare le varie istanze, richieste di informazioni, ecc. inerenti il servizio. L'Ubicazione degli Sportelli è indicata nella Carta del Servizio Idrico Integrato;
- ii) Variazione nel contratto di fornitura: si ha variazione nel contratto di fornitura quando interviene una causa che porta alla modifica delle condizioni in vigore;
- jj) Tipologia d'utenza: è la categoria che è attribuita ad ogni contratto di fornitura in relazione all'utilizzo che s'intende effettuare della risorsa idrica;
- kk) Titolare del contratto di fornitura: è la persona fisica o giuridica cui è intestato il contratto di fornitura e che quindi gode di tutti i diritti e risponde di tutti gli obblighi previsti nel presente regolamento;
- ll) Unità abitativa: unità immobiliare urbana adibita ad uso abitativo, composta da uno o più ambienti sistematicamente legati e nel loro insieme indipendenti tali da consentire la funzione dell'abitare;
- mm) Unità immobiliare: ai fini del presente Regolamento per unità immobiliare è da intendersi la unità immobiliare urbana. L'unità Immobiliare urbana è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati, ovvero da un'area che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale;
- nn) Utente: è l'utilizzatore della risorsa idrica, persona fisica o giuridica, che abbia titolo legale per sottoscrivere un contratto di fornitura con il Gestore;
- oo) Utente residente: è la persona fisica che ha la dimora abituale nel luogo risultante dal contratto di fornitura stipulato con il Gestore;
- pp) Utente non residente: tutti gli altri utenti;
- qq) Utenze aggregate: utenze servite da un unico contatore che distribuisce acqua a più unità immobiliari per le quali il Gestore non ha stipulato i singoli contratti di fornitura. Tali utenze saranno fatturate con i criteri di cui all' ART 58 comma 4;
- rr) Utenze condominiali: particolare tipologia di utenze aggregate ove sia esistente un condominio, costituita nelle forme di fatto o di legge;
- ss) Utenze divisionali: utenze situate all'interno di un una utenza aggregata, servita da un contatore generale, con le quali il Gestore ha stipulato i singoli contratti di fornitura;
- tt) Utenze preesistenti: utenze trasferite dai precedenti Gestori alla data di approvazione del presente Regolamento;
- uu) Voltura dell'utenza idrica: si ha voltura dell'utenza idrica quando c'è una variazione del titolare del contratto di fornitura, e comunque secondo quanto previsto dall' ART 36 comma 1.

ART 5 Competenze della Provincia – Ufficio d'ambito

1. La Provincia svolge le funzioni descritte nella relazione del capitolo 4 del Piano d'Ambito ed in particolare:
 - a) affida la gestione del SII;
 - b) predispone il Piano d'Ambito ex art. 149 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.;
 - c) determina le tariffe per la fornitura dell'acqua potabile dovute dagli utenti secondo la metodologia di tempo in tempo vigente;
 - d) determina e approva le tariffe per la realizzazione degli allacciamenti dalla Rete Pubblica al Punto di Consegna su proposta del Gestore;
 - e) determina e approva tutte le modalità di attuazione del presente regolamento (costi per istruttoria delle pratiche, depositi cauzionali, modulistica per le domande di allacciamento e relativa documentazione, contratti per erogazione dei servizi, sanzioni ecc...);
 - f) approva le specifiche tecniche per la progettazione e la realizzazione di reti e impianti di Pubblico Acquedotto;
 - g) vigila sull'operato del Gestore nell'interesse dei cittadini.

ART 6 Competenze del Comune

1. Il Comune acquisisce, previo collaudo del Gestore, le nuove infrastrutture realizzate mediante convenzione in attuazione dei piani di governo del territorio;

ART 7 Competenze del Gestore

1. Al Gestore competono le attività elencate nella convenzione di gestione stipulata con la Provincia, in particolare, per quanto riguarda il rapporto con gli utenti:
 - a) la contrattualizzazione del servizio (nuove utenze, volture, recessi);
 - b) la definizione delle specifiche per la realizzazione degli allacciamenti alla Rete di Pubblico Acquedotto, la verifica della conformità alle specifiche tecniche delle opere realizzate e quando necessario la realizzazione dell'allacciamento stesso (preventivo, sopralluogo, realizzazione);
 - c) la fatturazione del servizio (lettura del contatore, emissione fattura, recupero crediti);
 - d) il servizio di call center e pronto intervento;
 - e) il controllo della qualità delle acque immesse in Rete;
 - f) la gestione dei contatori;
 - g) la definizione di specifiche tecniche per la realizzazione di Reti Private da allacciare alla rete di Pubblico Acquedotto;
 - h) il parere in caso di ampliamento delle reti e delle infrastrutture realizzate da parte di privati;
 - i) il collaudo delle reti e delle infrastrutture realizzate da soggetti privati a seguito di convenzione per l'urbanizzazione di aree di piani attuativi, e la comunicazione dell'esito al Comune;
 - j) le verifiche dei lavori di allacciamento alle Reti di Pubblico Acquedotto.

ART 8 Competenze dell'Utente

1. All'Utente compete in particolare:
 - a) il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni previste dal presente Regolamento;
 - b) il pagamento della tariffa adottata dalla Provincia secondo la metodologia tariffaria di tempo in tempo vigente.

ART 9 Competenze della Provincia – Ufficio Acque

1. Alla Provincia compete :
 - a) il rilascio delle autorizzazioni per la derivazione di acque pubbliche ad uso industriale e/o potabile;
 - b) la verifica dell'idoneità dei contatori installati sulle fonti di approvvigionamento autonomo e l'applicazione dei sigilli di controllo.

ART 10 Competenze dell'Azienda Sanitaria Locale

1. L'Azienda Sanitaria Locale (d'ora in poi A.S.L.) è il soggetto cui competono i controlli esterni di cui all'art.8 del D.Lgs. n.31/2001 s.m.i, per la verifica della qualità dell'acqua distribuita.

ART 11 Normative di riferimento

1. La Provincia, ed il Gestore delle reti e impianti di Pubblico Acquedotto, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, recepiscono le normative in materia, in particolare:
 - a) D.Lgs. 02/02/2001 n.31 s.m.i.
"Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano";
 - b) D.P.C.M. 04/03/1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche";
 - c) Delibera Ministero LL.PP. 04.02.1977 "Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art.2, lettere b), d) ed e) della legge 10 maggio 1976, n.319, recente norme per la tutela delle acque dall'inquinamento";

-
-
- d) D.M. 06/04/2004 n.174 "Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano";
 - e) Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" s.m.i.;
 - f) Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici".
2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni di legge in materia.

ART 12 Garanzie per il rispetto della qualità dell'acqua destinata al consumo umano

1. Il Gestore garantisce che l'acqua erogata abbia caratteristiche chimiche ed igienico sanitarie tali da essere destinata ad uso umano, fino al punto di consegna.
2. Le condizioni qualitative dell'acqua destinata al consumo umano sono garantite dal rispetto del D.Lgs. 31/2001 s.m.i..
3. Il Gestore garantisce, in merito alla qualità delle acque, un numero adeguato di controlli interni in accordo con l'A.S.L., secondo i modi e le procedure indicate dalla normativa di riferimento, da considerare quale standard di qualità del servizio erogato.
4. Tutte le sostanze e i materiali utilizzati per i nuovi impianti o per l'adeguamento degli esistenti dovranno essere idonei per l'uso specifico, nel rispetto delle vigenti normative.

TITOLO II DISCIPLINA DELLE RETI DI PUBBLICO ACQUEDOTTO

CAPO I AMPLIAMENTO DELLA RETE DI PUBBLICO ACQUEDOTTO PREVISTO NELLA PIANIFICAZIONE D'AMBITO

ART 13 Richiesta di parere per l'ampliamento delle reti di Pubblico Acquedotto

1. La richiesta di parere per l'ampliamento delle reti di Pubblico Acquedotto deve essere presentata dal Gestore all'Ufficio d'ambito.
2. I documenti allegati devono essere predisposti su supporto elettronico in versione non modificabile (pdf).
3. La richiesta di parere deve essere corredata dalla seguente documentazione ex D.Lgs.163/2006 relativa al livello di progettazione disponibile:
 - a) relazione tecnica descrittiva dell'intervento e del dimensionamento degli impianti;
 - b) planimetria aggiornata dell'area servita in scala opportuna, con l'indicazione del tracciato della rete (Rete principale e secondaria), dell'ubicazione degli insediamenti (civili e/o produttivi) serviti dalla Rete principale e/o dai rami ad essa interconnessi;
 - c) particolari costruttivi (piante e sezioni, dimensioni, materiali, etc.);
 - d) quadro economico dell'intervento;
 - e) capitolato descrittivo delle opere;
 - f) computo metrico;
 - g) piano di manutenzione delle reti e degli impianti.

9

ART 14 Rilascio del parere per l'ampliamento delle reti di pubblico acquedotto

1. L'Ufficio d'ambito, entro 45 giorni dal ricevimento della domanda corredata dalla documentazione completa, rilascia il proprio parere al Gestore.

ART 15 Esecuzione degli ampliamenti delle reti di Pubblico Acquedotto

1. Il Gestore, esecutore delle opere, acquisiti i necessari permessi e/o autorizzazioni da parte del Comune e/o dagli altri Enti competenti comunica a mezzo fax all'Ufficio d'ambito, almeno 15 giorni prima della data di inizio dei lavori di ampliamento delle Reti, le seguenti informazioni:
 - a) data inizio lavori;
 - b) data presunta fine lavori;
 - c) data di allacciamento della nuova rete alla rete esistente;
 - d) nominativo del Responsabile Unico del Procedimento R.U.P.;
 - e) nominativo del Direttore Lavori;
 - f) nominativo del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - g) nominativo dell'Impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori.
2. L'eventuale sospensione dei lavori deve essere comunicata all' A.A.T.O., entro le 24 ore, anche a mezzo fax, contemporaneamente deve essere comunicata la nuova data di fine lavori.
3. L'Ufficio d'ambito può disporre sopralluoghi in corso d'opera al fine di verificare l'andamento dei lavori.

ART 16 Collaudo degli ampliamenti e degli allacciamenti delle Reti di Pubblico Acquedotto

1. Il Gestore, esecutore delle opere, provvede:
 - a) all'esecuzione del collaudo delle opere realizzate;

- b) all'aggiornamento della cartografia delle reti e delle infrastrutture realizzate secondo i criteri della DGR 21 novembre 2007 n.8/5900 e successive modifiche adottate dall'Ufficio d'ambito.

CAPO II AMPLIAMENTO DELLA RETE DI PUBBLICO ACQUEDOTTO MEDIANTE PIANI ATTUATIVI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

ART 17 Richiesta di parere per l'adozione di Piani Attuativi della Pianificazione Territoriale

1. In fase di adozione di strumenti di Pianificazione territoriale (Piani Attuativi), il Comune, anche mediante il soggetto proponente il Piano, deve acquisire il parere dell'Ufficio d'ambito.
2. La richiesta di parere, corredata dallo studio di fattibilità o preliminare del Piano Attuativo, deve essere inoltrata in formato elettronico versione non modificabile (pdf) in duplice copia all'Ufficio d'ambito.

ART 18 Rilascio del parere per l'adozione di Piani Attuativi della Pianificazione Territoriale

1. L'Ufficio d'ambito, acquisito il parere del Gestore, rilascia il proprio parere entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta corredata dalla documentazione completa. Il Gestore trasmette il proprio parere all'Ufficio d'ambito entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio d'ambito.
2. La mancata acquisizione del parere può comportare il diniego del Gestore ad effettuare il collaudo e la gestione della rete.

ART 19 Richiesta di parere per l'ampliamento delle reti di Pubbico Acquedotto mediante convenzione tra il Comune e il soggetto proponente il Piano Attuativo

1. La richiesta di parere per l'ampliamento delle reti di Pubbico acquedotto deve essere inoltrata in formato elettronico versione non modificabile (pdf) all'Ufficio d'ambito.
2. La richiesta di parere deve essere corredata dai seguenti documenti in duplice copia:
 - a) relazione tecnica descrittiva dell'intervento e del dimensionamento degli impianti;
 - b) planimetria aggiornata dell'area servita in scala opportuna, con l'indicazione del tracciato della rete (Rete principale e secondaria), dell'ubicazione degli insediamenti (civili e/o produttivi) serviti dalla Rete principale e/o dai rami ad esso interconnessi;
 - c) particolari costruttivi (piante e sezioni, dimensioni, materiali, etc.).
 - d) quadro economico dell'intervento;
 - e) capitolato descrittivo delle opere;
 - f) computo metrico;
 - g) piano di manutenzione delle reti e degli impianti.

ART 20 Rilascio del parere per l'ampliamento delle reti di Pubbico Acquedotto mediante convenzione tra il Comune e il soggetto proponente il Piano Attuativo

1. L'Ufficio d'ambito, entro 45 giorni dal ricevimento della domanda corredata dalla documentazione completa, rilascia il proprio parere al soggetto attuatore. Il Gestore trasmette il proprio parere all'Ufficio d'ambito entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ufficio d'ambito.
2. La mancata acquisizione del parere può comportare il diniego del Gestore ad effettuare il collaudo e la gestione della rete.

ART 21 Esecuzione degli ampliamenti delle reti di Pubblico Acquedotto mediante Convenzione tra il Comune e il soggetto proponente il Piano Attuativo

1. La realizzazione di nuovi tratti di rete mediante Convenzione deve avvenire nel rispetto delle disposizioni tecniche prescritte dall'Ufficio d'ambito e dal Gestore.
2. Il soggetto proponente il Piano, esecutore delle opere, con preavviso scritto trasmesso anche a mezzo fax, comunica all'Ufficio d'ambito ed al Gestore, almeno 15 giorni prima della data di inizio dei lavori, le seguenti informazioni:
 - a) data inizio lavori;
 - b) data presunta fine lavori;
 - c) data di allacciamento della nuova rete alla rete esistente;
 - d) nominativo del Responsabile Unico del Procedimento R.U.P.;
 - e) nominativo del Direttore Lavori;
 - f) nominativo del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - g) nominativo dell'Impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori.
3. L'eventuale sospensione dei lavori deve essere comunicata, entro le 24 ore, anche a mezzo fax, contemporaneamente deve essere comunicata la nuova data di fine lavori.
4. Il Gestore e l'Ufficio d'ambito possono disporre dei sopralluoghi in corso d'opera al fine di verificare l'andamento dei lavori.

ART 22 Richiesta di collaudo delle reti di Pubblico Acquedotto realizzate mediante Convenzione tra il Comune e il soggetto proponente il Piano Attuativo

1. Al termine dei lavori l'esecutore delle opere è tenuto a richiedere al Gestore il collaudo dell'opera, assumendosene le spese.
2. La richiesta di collaudo deve essere accompagnata da:
 - a) copia del progetto esecutivo completo di tutte le varianti in corso d'opera, in formato cartaceo ed elettronico;
 - b) all'aggiornamento della cartografia delle reti e delle infrastrutture realizzate secondo i criteri della DGR 21 novembre 2007 n.8/5900 e successive modifiche adottate dall'Ufficio d'ambito.
3. Al termine del collaudo il Gestore comunica all'Ufficio d'ambito ed al Comune l'esito dello stesso.

TITOLO III DISCIPLINA DELLE FORNITURE

ART 23 Obbligo installazione contatore

1. Al fine di conoscere i quantitativi erogati e favorire il risparmio idrico tutte le utenze, salvo casi particolari autorizzati dall'Ufficio d'ambito, devono essere dotate di contatore.

CAPO I FORNITURE PER USO PUBBLICO

ART 24 Forniture per uso pubblico

1. Sono considerate forniture per uso pubblico quelle destinate al soddisfacimento di necessità idriche di carattere comune e per le esigenze connesse ad una collettività.
2. Rientrano in tale tipologia le forniture effettuate a:
 - a) Enti Pubblici Territoriali (lo Stato, compreso i suoi organi di governo, le Regioni, le Province, i Comuni e le Unioni ed i Consorzi degli stessi, le Comunità Montane etc);
 - b) Associazioni senza scopo di lucro;
 - c) Enti Pubblici e Privati non a scopo di lucro;
 - d) Strutture sanitarie e socio assistenziali private convenzionate che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute dei cittadini.

ART 25 Realizzazione d'allacciamenti per uso pubblico, misurazione dei prelievi d'acqua e relativa fatturazione

1. La realizzazione degli impianti, di cui al precedente ART 24 , è eseguita dal Gestore su richiesta ed a spese della amministrazione richiedente, a fronte della stipula di contratto di utenza.

ART 26 Prelievi abusivi dalle utenze per uso pubblico

1. E' rigorosamente vietato:
 - a) prelevare acqua dalle fontane e rubinetti pubblici, per usi diversi dall'alimentazione, dagli usi igienici e dagli altri impieghi ordinari domestici e, comunque, applicando alle bocche delle fontane e dei rubinetti tubi di gomma o d'altro materiale equivalente, allo scopo di convogliare acqua;
 - b) prelevare acqua dalle bocche d'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, nonché di lavaggio delle fognature, se non da persone a ciò autorizzate e per gli usi cui tali prese sono destinate;
 - c) prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade se non per lo spegnimento d'incendi.
2. L'accertamento di prelievi abusivi dalle utenze per uso pubblico darà luogo all'applicazione della penale prevista all'ART 68 del presente Regolamento; nei casi in cui sia riscontrata una particolare gravità, si procederà alla denuncia del fatto alle Autorità competenti.
3. Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lett. a) e b).

CAPO II FORNITURE PER USO PRIVATO

ART 27 Disciplina della fornitura per uso potabile

1. Ai fini del presente Regolamento vengono individuate le seguenti categorie di Utente:
 - a) per uso domestico – è considerata tale l'utenza che utilizza l'acqua per l'alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri impieghi di natura idropotabile effettuati all'interno dell'unità abitativa, di norma intestata a persona fisica;
 - b) per uso agricolo/zootecnico – è considerata tale la fornitura di acqua destinata all'attività di una impresa agricola e per l'abbeveramento del bestiame;
 - c) per uso commerciale – è considerata tale la fornitura di acqua destinata all'attività di una impresa commerciale;
 - d) per uso artigianale – è considerata tale la fornitura di acqua destinata all'attività di una impresa artigianale;
 - e) per uso industriale– è considerata tale la fornitura di acqua destinata all'attività di una impresa industriale;
 - f) per uso pubblico – è considerata tale la fornitura di acqua destinata agli usi di pubblico interesse.
2. L'attribuzione di una delle categorie contrattuali sopra indicate sarà effettuata, nel caso di utenza singola, sulla base dell'uso prevalente.
3. Le forniture agli impianti antincendio effettuate alle utenze corrispondenti agli usi di cui al presente articolo, daranno luogo ad una nuova utenza dotata di specifico contatore, i cui consumi verranno fatturati con identica struttura tariffaria.
In caso di impianti antincendio esistenti non dotati di contatore sarà applicata dal Gestore una quota fissa in funzione del diametro della bocca antincendio. In ogni caso le prese antincendio dovranno risultare munite, fino al loro eventuale utilizzo per l'uso previsto, di apposito sigillo.
4. Le forniture sono sempre regolate dalle presenti norme, salvo condizioni speciali che possono essere fissate nei relativi contratti per la fornitura d'acqua potabile in casi del tutto eccezionali e previa autorizzazione dell'Ufficio d'ambito.
5. Ad ogni tipologia d'utenza sopra individuata saranno applicati i criteri tariffari stabiliti dal competente Ufficio d'Ambito.

ART 28 Fornitura dell'acqua su strade o piazze pubbliche

1. Nelle strade e piazze pubbliche, o ad uso pubblico, ove già esiste la condotta dell'acqua potabile del Gestore, entro i limiti del quantitativo d'acqua dallo stesso riconosciuto disponibile e sempre che condizioni tecniche e giuridiche non vi si oppongano, il Gestore è tenuto alla erogazione d'acqua per uso domestico e per altri usi civili ed ha diritto di esigere i corrispettivi stabiliti.
2. Nelle strade o piazze pubbliche, o ad uso pubblico, non provviste di tubazioni stradali di distribuzione, il Gestore può accogliere le richieste d'allacciamento, compatibilmente con il programma di interventi previsto nel Piano d'Ambito.
3. Nel caso la richiesta non possa essere immediatamente soddisfatta, il Gestore potrà eseguire l'intervento a fronte del versamento anticipato da parte del richiedente di un corrispettivo per il costo di realizzazione della tubazione stradale, fatto salvo eventuali parziali contributi alla realizzazione da parte del Gestore e/o delle Amministrazioni Comunali del territorio interessato.
4. Il rifiuto della fornitura potrà essere opposto esclusivamente quando si riscontri un'oggettiva impossibilità di portata aggiuntiva nel punto della rete oggetto della richiesta, sia per insufficienza del diametro della condotta stradale sia per condizioni di esercizio al contorno che non consentano di aumentare la pressione in rete.
5. Il Gestore è comunque tenuto a documentare all'Ufficio d'ambito tutte le richieste di allacciamento pervenute, con le modalità stabilite in relazione al flusso informativo.

ART 29 Soggetti legittimati alla richiesta

1. La legittimazione a richiedere l'instaurazione del rapporto di fornitura di acqua appartiene:
 - a) al proprietario o alla persona che occupa l'immobile sulla base di un titolo legale;
 - b) all'amministratore, o persona allo scopo delegata, nel caso di utenza aggregata;
 - c) alla persona fisica o giuridica per la cui attività è essenziale la fornitura.
2. Il richiedente dovrà presentare al Gestore idoneo titolo dal quale sia chiaramente dimostrabile la legittimità della richiesta.

ART 30 Divieto di rivendita dell'acqua

1. E' fatto assoluto divieto all'Utente di rivendere l'acqua erogata dal Gestore. L'accertamento del fatto comporta l'immediata risoluzione del contratto di fornitura per colpa dell'Utente ed il pagamento della penale di cui al successivo ART 68 1a) del presente Regolamento
2. La possibilità di rivendere l'acqua ad altri subfornitori è consentita solo al Gestore previa autorizzazione dell'Ufficio d'ambito.

ART 31 Richiesta di allacciamento

1. La richiesta di allacciamento alla rete idrica deve essere presentata agli uffici territoriali del Gestore.
2. La richiesta deve essere compilata utilizzando l'apposito modello disponibile sul sito internet del Gestore (www.....) o presso gli Sportelli del Gestore.
3. Le richieste di allacciamento di cui sopra non sono impegnative per le parti. Esse comunque decadono qualora il preventivo stilato non sia definitivamente accettato dal richiedente entro 60 gg.

ART 32 Allacciamenti su strade o piazze pubbliche non provviste di rete idrica

1. Nelle strade o piazze pubbliche, o ad uso pubblico, non provviste di rete idrica, il Gestore può accogliere le richieste d'allacciamento, compatibilmente con il programma di interventi previsto nel Piano d'Ambito.
2. Nel caso la richiesta non possa essere immediatamente soddisfatta, il Gestore potrà eseguire l'intervento a fronte del versamento anticipato da parte del richiedente di un corrispettivo per il costo di realizzazione dell'intervento, fatto salvo eventuali parziali contributi alla realizzazione da parte del Gestore e/o delle Amministrazioni Comunali del territorio interessato.
3. Il Gestore è comunque tenuto a documentare all'Ufficio d'ambito tutte le richieste di allacciamento pervenute, con le modalità stabilite in relazione al flusso informativo.

ART 33 Diritto di rifiuto o revoca della fornitura

1. Nel caso di richiesta di allacciamento alla rete idrica per uso diverso da quello civile domestico, è facoltà del Gestore, previo parere dell'Ufficio d'ambito, rifiutare lo stesso ove si verifichi l'impossibilità di garantire la fornitura per gli usi civili domestici.
2. La fornitura potrà essere rifiutata esclusivamente quando si riscontri un'oggettiva impossibilità di portata aggiuntiva nel punto della rete oggetto della richiesta, sia per insufficienza del diametro della condotta stradale sia per condizioni di esercizio che non consentano le forniture richieste.
3. Nel caso si verifichino condizioni eccezionali di erogazione o di servizio che non consentano il mantenimento del livello minimo di servizio per gli usi civili domestici in essere è facoltà del Gestore, previo parere dell'Ufficio d'ambito, revocare la fornitura già concessa.

ART 34 Preventivo

1. A seguito della richiesta di allacciamento e di ogni altra richiesta che preveda il pagamento di un corrispettivo a carico del richiedente, il Gestore provvederà ad effettuare

un preventivo economico-tecnico dei lavori necessari che sarà consegnato al richiedente stesso.

2. Nel preventivo saranno indicati i corrispettivi richiesti, le modalità tecniche d'esecuzione del lavoro, gli adempimenti necessari da parte del richiedente e la documentazione che lo stesso dovrà fornire.
3. I lavori di allacciamento alla rete di Pubblico Acquedotto possono essere effettuati direttamente dal privato. In tal caso il Titolare della domanda è tenuto a versare al Gestore le spese di collaudo finale dei lavori di allacciamento.
4. Nel caso di allacciamento effettuato dal privato, il Gestore, entro 14 giorni successivi al termine dei lavori, rilascia al Titolare dell'allacciamento il certificato di collaudo.

ART 35 Contratti per la fornitura dell'acqua

1. Le forniture dell'acqua sono conseguenti alla stipula d'apposito contratto, con l'osservanza delle norme di cui al presente Regolamento. E' fatto obbligo all'Utente di comunicare al Gestore ogni modificazione, successivamente intervenuta che, in quanto tale, comporti una variazione alle condizioni contrattuali originarie.
2. Il contratto di fornitura si intende stipulato con l'attivazione della fornitura.

ART 36 Voltura dell'utenza idrica

1. Si ha voltura dell'utenza idrica quando il titolare del contratto, di cui all'articolo precedente, dà disdetta del contratto stesso ed a lui subentra contestualmente un nuovo soggetto utilizzatore.
2. Il nuovo soggetto utilizzatore, possessore a qualsiasi titolo dell'immobile, che vuole continuare ad usufruire del servizio idrico, deve sempre stipulare un nuovo contratto d'utenza.
3. In caso d'omessa comunicazione della variazione predetta risponderà in solido degli obblighi contrattuali con il precedente Utente; resta ferma per il Gestore la facoltà di procedere alla sospensione della fornitura.
4. Si ha altresì voltura quando, in assenza di comunicazioni da parte del titolare del contratto, si riceve una richiesta di subentro contrattuale da parte del nuovo soggetto utilizzatore che esibisce o dichiara un idoneo titolo a contrarre (proprietà – locazione/affitto – comodato – altro diritto reale).
5. In tal caso il Gestore procederà alla voltura contrattuale inviando in ogni caso una comunicazione scritta al cliente uscente che avrà la facoltà entro sette giorni dal ricevimento, di opporre le eventuali e giustificate contestazioni all'operazione, in difetto delle quali si riterrà tacitamente disdetto il contratto.
6. Trascorsi i termini di cui sopra la voltura si intenderà definita sempre che il nuovo soggetto utilizzatore abbia perfezionato il contratto di fornitura.
7. I nuovi titolari dell'utenza sono tenuti, inoltre, al pagamento dei bolli, del deposito cauzionale e del corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di voltura.
8. La voltura dell'utenza idrica decorre dalla data di stipula del nuovo contratto da parte del nuovo Utente.
9. I consumi fino al giorno della voltura saranno addebitati al precedente intestatario del contratto di fornitura con l'emissione dell'ultima fattura a saldo dove sarà accreditato il residuo deposito cauzionale con gli interessi maturati dal momento della cessazione a quello dell'effettiva restituzione.

ART 37 Durata dei contratti di fornitura dell'acqua

1. I contratti per la fornitura dell'acqua hanno durata annuale e sono rinnovati tacitamente di anno in anno, salvo disdetta o accordi diversi per casi particolari che dovranno essere esplicitamente indicati sul contratto stesso, in deroga alle norme generali.

ART 38 Modalità per il recesso dal contratto di fornitura

1. Gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura dell'acqua devono darne comunicazione oppure rivolgersi agli uffici preposti del Gestore citando il codice d'utenza o quei dati che possano, inequivocabilmente, far individuare l'utenza stessa, indicando l'indirizzo dove recapitare la fattura a saldo.

2. La disdetta comporta la chiusura del contatore, entro gli standard di qualità previsti, e la cessazione del rapporto contrattuale, con l'emissione dell'ultima fattura a saldo dei consumi fino al giorno della chiusura del contatore e la restituzione del deposito cauzionale
3. il Gestore deve essere messo in condizione di operare la disattivazione; pertanto, nel caso in cui il contatore non sia ubicato esternamente alla proprietà privata e/o, in ogni caso, in posizione non accessibile o od accessibilità condizionata, il recedente dal contratto deve garantire l'accesso al contatore al personale del Gestore.
4. Il venire meno della condizione di cui sopra annulla, a tutti gli effetti di legge, la validità della domanda di disdetta espressa dall'Utente che rimane titolare dell'utenza e, quindi, responsabile di eventuali consumi e/o danni da chiunque causati.
5. Il titolare di una utenza deve comunicare il recesso dal contratto di fornitura quando si trasferisce o lascia ad altri il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, dell'immobile. La mancata comunicazione comporta l'assunzione solidale, con il nuovo utilizzatore del servizio, del pagamento dei servizi erogati.

ART 39 Riattivazione dell'utenza idrica

1. L'Utente interessato alla riattivazione di un'utenza idrica, precedentemente cessata per disdetta o per morosità, dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto di fornitura. Il contratto di fornitura decorre, ai fini della fatturazione, dalla data di riapertura del contatore.

ART 40 Verbali di posa, chiusura, rimozione, sostituzione o verifica del contatore

1. In ordine alle utenze idriche che hanno dato origine alla definizione di un rapporto contrattuale con il Gestore, all'atto dell'installazione, chiusura per disdetta, sostituzione e rimozione del contatore, il personale del Gestore o dallo stesso incaricato, provvede alla compilazione di un apposito modulo che di norma deve essere sottoscritto anche da parte dell'Utente.
2. Su tale modulo saranno indicati: marca e calibro del contatore, numero di matricola, lettura del contatore rimosso e/o del contatore installato.

ART 41 Reti di acque non destinate al consumo umano

1. In presenza di una rete pubblica alimentata da acque di recupero gestita dal Gestore, l'Utente, a fronte della stipula di contratto di utenza, potrà richiedere l'allacciamento secondo le disposizioni impartite dal Gestore stesso.

ART 42 Prelievi abusivi

1. E' fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente l'acqua dalla rete idrica gestita dal Gestore.
2. Sono ritenuti abusivi tutti i prelievi effettuati da condotte, tubazioni e impianti preventivamente non messi a ruolo se non espressamente autorizzati dal Gestore. I prelievi d'acqua dalla rete idrica sono consentiti per le destinazioni indicate nel contratto di fornitura.
3. Qualsiasi variazione intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto, che modifichi in tutto o in parte le condizioni contrattuali stesse, deve essere immediatamente comunicata al Gestore e, nel caso in cui ciò si renda necessario, si dovrà provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura, a spese dell'Utente, adeguato alle diverse condizioni.
4. L'utilizzo dell'acqua potabile per il riempimento di piscine è consentito solo nel caso in cui, a seguito di domanda dell'Utente, il Gestore rilascia espressa autorizzazione.
5. Gli accertati prelievi abusivi dell'acqua, compreso l'uso improprio delle prese antincendio (ART 26 c) saranno assoggettati al pagamento della penalità prevista dall'ART 68 comma 1 b) del presente Regolamento. È fatta salva, in questi casi, la facoltà del Gestore di procedere alla limitazione della fornitura senza obbligo di preavviso alcuno. Di tale intervento verrà, ove possibile, data comunicazione all'Utente.

-
-
6. In caso di prelievi effettuati dalle prese antincendio, determinati da eventi di assoluta eccezionalità e ritenuti adeguatamente giustificati a giudizio del Gestore, la penalità sopra prevista non sarà applicata ed il quantitativo d'acqua prelevato sarà addebitato all'Utente alla tariffa per tempo vigente.
 7. Tutti i prelievi abusivi in cui si ravvisano ipotesi di reato saranno denunciati e perseguiti a norma di legge.

TITOLO IV DISPOSIZIONI TECNICHE

ART 43 Proprietà e manutenzione delle condotte idriche

1. Il confine fra suolo pubblico e privato delimita la proprietà delle condutture e di conseguenza stabilisce la competenza per gli oneri manutentivi sulle stesse.
2. Gli impianti interni realizzati dopo il punto di consegna sono di proprietà dell'Utente che ne rimane responsabile civilmente e penalmente.
3. In ogni caso la custodia di tutti gli impianti realizzati all'interno della proprietà privata è ad intero carico dei proprietari ovvero dei legittimi possessori o detentori degli immobili ove gli impianti stessi si trovano.
4. Gli impianti devono comunque essere sempre rispondenti alle norme di sicurezza, qualità dei materiali e manutenzionati secondo le regole della buona tecnica; a tal fine tutte le opere di installazione e manutenzione dovranno essere affidate ad installatori o tecnici qualificati, iscritti negli appositi albi professionali, abilitati al rilascio di certificazioni attestanti la buona esecuzione dell'impiantistica idraulica ai sensi del Decreto Ministeriale n. 37/2008.

18

ART 44 Installazione del contatore

1. L'acqua viene somministrata attraverso il contatore.
2. Esso sarà collocato nel luogo stabilito dal Gestore, sentito l'Utente, possibilmente nel luogo più idoneo sul limite della proprietà tra suolo pubblico e privato; ogni modifica della collocazione del contatore nonché ogni mutamento dello stato dei luoghi tale da incidere sull'accessibilità e sicurezza dello stesso, dovrà ottenere il previo consenso del Gestore.
3. I contatori sono forniti ed installati esclusivamente dal Gestore restando di sua esclusiva proprietà. Il tipo ed il calibro sono stabiliti dal Gestore in relazione alla tipologia d'utenza ed al fabbisogno necessario ad eccezione dei casi di forniture antincendio.
4. Tutti i contatori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Gestore.
5. L'Utente deve far eseguire, a proprie spese e secondo le istruzioni del Gestore, tutti gli impianti necessari all'allacciamento degli apparecchi di misura.
6. L'Utente deve mettere a disposizione del Gestore lo spazio necessario alla posa del contatore, facendo eseguire a sue spese i pozzetti, i vani di alloggiamento ed i rivestimenti necessari per assicurare la protezione degli impianti di misura secondo le specifiche del Gestore.
7. La fornitura e posa in opera dello sportello a protezione del contatore è a carico dell'Utente, comprese le spese per la sua successiva manutenzione.
8. Il Gestore ha la facoltà di prescrivere le principali caratteristiche dello sportello del vano di alloggiamento del contatore alle quali l'Utente ha l'obbligo di attenersi e di garantire in ogni caso la fornitura, con costi a carico dell'Utente, nel caso di espressa richiesta.
9. Nell'alloggiamento dove è installato il contatore devono sussistere esclusivamente gli impianti installati dal Gestore e le opere di collegamento private, necessarie per l'adduzione dell'acqua all'Utente e concordate con il Gestore.
10. In caso di accertata inosservanza di tale disposto, l'Utente dovrà provvedere immediatamente ed a sue spese, al ripristino dell'impianto.
11. L'Utente, infine, ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri i pozzetti e gli alloggiamenti dove si trovano installati i contatori dell'acqua.

ART 45 Custodia del contatore

1. Il Gestore provvede alla manutenzione dei contatori di sua proprietà.
2. L'Utente è consegnatario e custode delle apparecchiature di misura dell'acqua e di tutti gli accessori, compresi i sigilli di garanzia e, pertanto, risponde della loro buona conservazione anche nel caso in cui eventuali danneggiamenti o manomissioni siano imputabili a terzi.
3. La manomissione dei sigilli apposti dal Gestore, ivi compresi quelli apposti per la sospensione dell'erogazione dell'acqua in caso di morosità nei pagamenti o per altri

- motivi, comporterà il pagamento, da parte dell'Utente, della penalità prevista dal tariffario, salvo il diritto del Gestore di denunciare il fatto alle competenti autorità, qualora nella manomissione si riscontri fatto doloso.
4. E' diritto-dovere dell'Utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi d'acqua dovuti a perdite occulte a valle del contatore stesso.
 5. Nel caso di mancato intervento da parte dell'Utente, il Gestore farà pervenire allo stesso adeguata comunicazione con l'indicazione del termine massimo entro il quale provvedere, scaduto il quale sarà facoltà del Gestore chiudere il contatore.
 6. L'Utente deve pertanto provvedere, con la dovuta diligenza, affinché le suddette apparecchiature ed il tratto di derivazione esistente nella sua proprietà siano preservate da manomissioni e danneggiamenti ed è pertanto responsabile di qualunque manomissione o danno loro arrecati anche da parte di terzi o ignoti. In particolare l'Utente deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo.
 7. Qualora l'Utente rilevi la presenza di guasti o di palese imperfetto funzionamento del contatore, lo stesso ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore, in modo che la medesima possa provvedere alle necessarie riparazioni.
 8. Le spese per le riparazioni e le eventuali sostituzioni degli apparecchi di misura e degli accessori, nei casi in cui il guasto sia dovuto a dolo e/o incuria, sono a carico dell'Utente.
 9. Nel caso in cui il contatore dovesse risultare deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all'Utente, lo stesso verrà sostituito a cura e spese del Gestore. La sostituzione verrà effettuata alla presenza dell'Utente o di un suo incaricato, previo appuntamento nel rispetto delle modalità e standard fissati dalla Carta del Servizio, che prenderà in consegna il nuovo contatore e presenzierà alla lettura del vecchio.
 10. Nei casi di interventi a carattere di urgenza riguardanti la sostituzione dei contatori (e per i quali non sia stato possibile informare preventivamente l'Utente) il Gestore provvederà ad informare successivamente l'Utente inviando, per mezzo del servizio postale, copia del verbale di sostituzione.
 11. In caso di perdite d'acqua tra il punto di consegna di utenze idriche già esistenti sprovviste di contatore generale, ed i contatori posti all'interno del condominio (e quindi dove esistano per ogni unità immobiliare contratti di fornitura diretti con il Gestore), il condominio è tenuto a provvedere all'immediata riparazione della perdita nell'impianto interno condominiale.
 12. In caso di inottemperanza da parte del condominio, il Gestore potrà sospendere l'erogazione idrica. Il condominio rimane, in ogni caso, unico responsabile in merito ai danni che tale perdita potrebbe arrecare alle proprietà pubbliche e/o private.

ART 46 Spostamento del contatore

1. I contatori dell'acqua non possono essere rimossi e/o spostati se non per mezzo dei dipendenti del Gestore o da personale incaricato dalla stessa.
2. Il Gestore ha facoltà di imporre l'esecuzione delle opere necessarie al cambiamento dell'ubicazione del contatore a spese dell'Utente sia per intervenute modifiche del contesto fatte eseguire dall'Utente, sia per esigenze evidenziate dal Gestore.
Il Gestore ha altresì la facoltà di imporre lo spostamento del contatore al limite della proprietà privata in concomitanza con interventi di riparazione delle condotte.
3. L'Utente è tenuto ad eseguire le modifiche richieste entro i limiti di tempo che gli sono prescritti, salvo comunicazione al Gestore di eventuali impedimenti che ritardino l'esecuzione dei lavori. In caso di inadempienza, il Gestore ha facoltà di procedere all'esecuzione d'ufficio con addebito dei costi sostenuti nella prima fatturazione utile.
4. L'Utente può richiedere lo spostamento del contatore. Tale intervento sarà realizzato dal personale del Gestore o suo incaricato, previa verifica della compatibilità tecnica della collocazione richiesta e previo pagamento delle relative spese, sulla base della stessa struttura dei costi previsti per l'allacciamento, fermo restando l'obbligo per l'Utente di eseguire direttamente ed a sue spese le necessarie opere di adeguamento all'interno della proprietà privata.

ART 47 Limitatori di portata/pressione

1. Il Gestore è tenuto, a garanzia del corretto funzionamento del contatore, ad inserire nella derivazione un limitatore di portata/pressione commisurato alle massime prestazioni dello stesso.

ART 48 Verifica del livello di pressione

1. L'Utente può richiedere la verifica del livello di pressione della rete in corrispondenza del punto di consegna. La verifica sarà effettuata da personale del Gestore o dallo stesso incaricato alla presenza dell'Utente previo appuntamento, nel rispetto delle normative e modalità fissate dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.
2. Qualora la verifica confermi la regolarità del livello di pressione l'Utente è tenuto al pagamento di un corrispettivo previsto nel tariffario di cui all'ART 68 del presente Regolamento.

ART 49 Norme per l'esecuzione degli allacciamenti

1. Spetta al Gestore:
 - a) stabilire, in sede di redazione del preventivo, il diametro della presa e del contatore, in relazione al consumo richiesto dall'Utente o consentito dal Gestore stesso;
 - b) scegliere il luogo per la costruzione della presa e per il collocamento del contatore, sentite le esigenze dell'Utente.
2. Le prese saranno realizzate in conformità alle specifiche tecniche previste dal Gestore.
3. I costi di allacciamento sono dovuti esclusivamente in caso di nuovo allacciamento ovvero di variazione di allacciamento ad un impianto esistente. In tali casi la presentazione della relativa richiesta autorizza il Gestore al sopralluogo finalizzato al calcolo del predetto costo.
4. Tali costi saranno preventivati dal Gestore in seguito ad esplicita richiesta dell'Utente, secondo quanto previsto all'ART 34 del presente Regolamento.
5. L'Utente può realizzare direttamente, a proprio totale carico e secondo le norme tecniche prescritte dal Gestore, l'allacciamento alla Rete Pubblica e relative opere in proprietà privata. In tal caso è tenuto a versare al Gestore le spese di collaudo finale dei lavori.
6. La parte di impianto che rimane su suolo pubblico è di proprietà pubblica ed il Gestore ne assume ogni onere di manutenzione. A tal fine si precisa che la manutenzione, riparazione e sostituzione delle opere saranno comunque a carico del richiedente sino al limite della sua proprietà ed a carico del Gestore dal limite della proprietà alla condotta adduttrice.
7. Risulta pertanto a carico dell'Utente, in base alle indicazioni dei tecnici del Gestore, l'esecuzione dell'opera muraria relativa alla realizzazione del vano di alloggiamento del contatore, oltre, naturalmente, ai successivi ripristini, come già previsto dall'ART 44 .

ART 50 Ubicazione ed installazione delle condutture idriche in area privata

1. Le opere realizzate dopo il punto di consegna, quindi in proprietà privata, sono di proprietà dell'Utente, che ne rimane responsabile civilmente e penalmente. In ogni caso gli impianti non possono essere utilizzati per fini diversi all'adduzione dell'acqua.
2. Le tubazioni di derivazione d'utenza a valle del contatore generale, collocate a cura dell'Utente in aree private, devono essere messe in opera seguendo le norme di buona tecnica.
3. Nell'interno degli immobili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate e ad un'adeguata distanza da superfici riscaldate, in particolare da camini.
4. Nell'eventualità che quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente protette ed isolate.
5. Nessuna tubazione dell'impianto potrà sotto passare od essere posta all'interno di fognie, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.
6. I contatori dell'acqua non possono essere rimossi o spostati se non per mezzo dei dipendenti del Gestore o da personale incaricato dalla stessa.

7. Il Gestore provvede alla manutenzione dei contatori di sua proprietà ed ha la facoltà di cambiare gli stessi quando lo ritenga opportuno, con obbligo di preavviso e appuntamento nel rispetto delle modalità e degli standard previsti dalla Carta del Servizio.
8. L'impianto per la distribuzione dell'acqua in proprietà privata e la relativa manutenzione sono eseguiti a cura e spese dell'Utente nel rispetto delle normative vigenti.
9. Il Gestore si riserva di formulare prescrizioni speciali ritenute necessarie dal punto di vista tecnico ed igienico a tutela della rete pubblica.

ART 51 Collegamenti degli impianti e degli apparecchi

1. E' vietato collegare le condutture d'acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o d'altro acquedotto o, comunque, commiste a sostanze estranee.
2. E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile allo scarico dei bagni senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.
3. Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile, al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.
4. E' vietato l'uso delle tubazioni dell'acqua per la dispersione di correnti elettriche prodotte o trasmesse da apparecchi o macchine elettriche, elettrodomestici, ecc.
5. I trasgressori saranno tenuti al risarcimento al Gestore degli eventuali danni prodotti dalla inosservanza di quanto indicato al precedente comma.

ART 52 Impianti di pompaggio

1. Gli apparecchi per l'eventuale sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici devono essere installati in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua sollevata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.
2. E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivanti da quelle stradali.

ART 53 Serbatoi

1. Nel caso si renda indispensabile l'accumulo d'acqua in serbatoi, la bocca d'alimentazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.
2. In relazione ai nuovi impianti di allacciamento di utenza, questi dovranno rispondere esclusivamente ai criteri raffigurati previste dalle specifiche tecniche del Gestore.

ART 54 Installazione di disconnettori sulle utenze industriali, artigianali, ospedali, ecc.

1. Tutti gli utenti industriali, artigianali e, comunque, considerati a rischio, sia di utenze esistenti, sia di nuove utenze, sono tenuti ad installare, a propria cura e spese, appositi disconnettori, di tipo e con modalità d'impianto approvate dal Gestore, per evitare possibili reflussi dall'impianto interno nella rete di distribuzione dell'acqua potabile.
2. Nel caso di lavorazioni in cui siano manipolati liquidi di particolare pericolosità, il Gestore potrà esigere, oltre all'installazione di un disconnettore, l'osservanza di altre specifiche e particolari modalità costruttive riguardanti l'impianto interno. La manutenzione delle valvole di disconnessione spetta all'Utente, che è tenuto a controllarne periodicamente l'efficienza e ad effettuare tutti gli interventi occorrenti.
3. Qualora risulti dimostrato, su accertamento operato dal personale del Gestore, che l'Utente non ha ottemperato alle prescrizioni impartite, potrà, previa diffida, essere interrotta l'erogazione dell'acqua.

ART 55 Modifiche degli impianti idrici privati

1. Gli impianti di sollevamento interni ed i serbatoi d'accumulo, di cui ai precedenti ART 52 ART 53 , dovranno essere messi in opera a regola d'arte per impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua nella rete pubblica di distribuzione.

-
-
2. L'Ufficio d'ambito ed il Gestore si riservano il diritto di effettuare controlli su detti impianti per accertarsi che essi siano stati eseguiti a norma del presente Regolamento e possono ordinare, in qualsiasi momento, le modifiche ritenute necessarie.
 3. In caso di inadempienza il Gestore, previo parere dell'Ufficio d'ambito, ha la facoltà di limitare l'erogazione dell'acqua fino a quando l'Utente non abbia provveduto a quanto prescritto, senza che lo stesso possa reclamare danni o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.
 4. Qualora non siano state eseguite le modifiche prescritte allo scopo di migliorare l'afflusso dell'acqua, il Gestore declina ogni responsabilità per deficienze nell'erogazione.

ART 56 Vigilanza impianti ed apparecchi

1. L'Ufficio d'ambito ed il Gestore hanno sempre il diritto di far ispezionare in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi pubblici destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno di proprietà private e comunque le condutture di distribuzione fino agli apparecchi misuratori. Tali ispezioni sono effettuate da personale incaricato.
2. I dipendenti e/o gli incaricati dell'Ufficio d'ambito e del Gestore, muniti di tessera di riconoscimento, hanno, pertanto, la facoltà di accedere alla proprietà privata.
 - a) per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, sia in relazione al presente Regolamento che ai patti contrattuali, accertando tra l'altro il rispetto delle condizioni di sicurezza;
 - b) per l'effettuazione di prelievi di acqua allo scopo di verificarne la qualità secondo quanto indicato nel D.Lgs. 31/2001;
 - c) per accertare alterazioni o guasti nelle condutture ed agli apparecchi misuratori;
 - d) per le periodiche verifiche dei consumi.
3. Il Gestore può disporre l'eventuale adeguamento dell'impianto privato in caso riscontri la non corrispondenza alle norme di qualità di sicurezza e di buona tecnica. In caso di opposizione o di ostacolo, previa diffida scritta, può sospendere l'erogazione del servizio, fino a quando sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte dell'Utente.
4. La diffida non è richiesta ove ricorrano speciali ed eccezionali circostanze.
5. Restano comunque fermi gli obblighi contrattuali di entrambe le parti e salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge da parte del Gestore.
6. Resta infine salvo il diritto del Gestore di risolvere il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato previa regolare notifica di messa in mora e d'intimazione a provvedere - nei termini stabiliti nella Carta del Servizio Idrico Integrato.

TITOLO V DISCIPLINA TARIFFARIA

ART 57 Criteri di fatturazione dei consumi

1. Ogni consumo di acqua misurato dal contatore, a qualsiasi titolo avvenuto, è sempre a carico dell'Utente. Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l'intero metro cubo rilevato dalla lettura del contatore, trascurando le frazioni di metro cubo.
2. Le fatture comprendono, oltre all'ammontare dei consumi e della quota fissa, ogni altro importo dovuto dall'Utente.
3. La quota fissa e l'ammontare dei consumi devono riferirsi allo stesso periodo di fatturazione, fatta salva l'eccezionale ipotesi di recuperi pregressi.
4. La fatturazione dei consumi sarà effettuata con periodicità quadrimestrale.
5. Le "fatture di acconto" potranno essere emesse tra una lettura effettiva e l'altra sulla base di consumi presunti, che saranno determinati sulla base dei consumi storici dell'Utente relativi all'ultimo anno di consumo.
6. Per i nuovi contratti di fornitura i consumi presunti saranno calcolati in base ai consumi medi della tipologia contrattuale d'appartenenza secondo lo standard fissato.
7. Le "fatture di conguaglio" saranno emesse a seguito di lettura effettiva del contatore, con applicazione sui consumi rilevati per differenza dalla precedente lettura effettiva.
8. Sia le fatture di acconto che di conguaglio saranno calcolate mediante il criterio dell'applicazione del pro-die, ossia con l'attribuzione dei consumi fatturati alle fasce tariffarie di consumo rapportate al periodo di riferimento.
9. In caso di cessazione di utenza e/o variazioni alle condizioni contrattuali originarie (ai sensi dell'ART 35 del presente Regolamento) il Gestore provvederà al conguaglio fino alla data della suddetta operazione.
10. L'Utente ha l'obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento, al personale del Gestore o comunque incaricato dalla stessa, l'accesso ai contatori per effettuare la rilevazione dei consumi idrici.
11. In caso d'impossibilità di accedere al contatore per assenza dell'intestatario sarà rilasciata dagli incaricati una cartolina di autolettura, la mancata restituzione entro i termini stabiliti nella stessa comporterà l'addebito di un consumo presunto, come sopra determinato.

23

ART 58 Criteri per la fatturazione dei consumi delle utenze aggregate

1. Il consumo rilevato dal contatore generale a servizio di una utenza aggregata composta dal complesso immobiliare, e per il quale non ricorrano le condizioni tecniche, economiche e normative, come previste dal successivo ART 69, che consentano la stipula di contratti con le singole unità immobiliari presenti, sarà fatturato dal Gestore tenuto conto degli scaglionamenti conseguenti al numero delle utenze domestiche e non domestiche in genere coincidenti con le singole unità immobiliari (purché fornite del servizio) e dell'esistenza di ulteriori punti presa condominiali presenti nel complesso e dei corrispondenti livelli tariffari.
2. In sostanza, il consumo rilevato dal contatore generale sarà attribuito ad uno scaglionamento personalizzato per l'intera utenza aggregata, determinato dal cumulo degli scaglionamenti tariffari associati a ciascuna tipologia di utenza finale.
3. Nel caso di promiscuità di usi ricadente sul contatore generale il Gestore ha facoltà di obbligare i soli utenti corrispondenti ad usi civili non domestici, alla installazione di singoli contatori con garanzia di accessibilità degli stessi, al fine della verifica degli effettivi consumi e della loro eventuale contrattualizzazione, fornendo preventiva idonea giustificazione dei presupposti dell'iniziativa all'Ufficio d'ambito, che solo potrà autorizzarne l'intervento.

-
-
4. Per le utenze aggregate in cui si è resa possibile la gestione diretta dei contatori delle unità immobiliari a seguito di stipula dei contratti di fornitura tra il Gestore e le singole utenze divisionali ai sensi del successivo ART 69 , la fatturazione dei consumi avverrà con le seguenti modalità:
 - a) i consumi delle singole utenze divisionali verranno fatturati in base alla lettura dei rispettivi contatori da parte del Gestore, applicando ad ognuno gli scaglioni e le tariffe al momento in vigore, in base all'utilizzo;
 - b) l'eventuale differenza fra i consumi rilevati dal contatore generale (che rimarrà o sarà installato a cura del Gestore) e la sommatoria dei consumi relativi alle utenze divisionali, verrà addebitata all'utenza aggregata alla tariffazione corrispondente all'uso non domestico.

ART 59 Verifica di funzionamento del contatore a richiesta del cliente

1. Qualora l'Utente ritenga erronee le indicazioni del contatore potrà richiederne la verifica che sarà effettuata direttamente dal Gestore, con proprio personale, o per mezzo di ditte esterne incaricate del servizio, certificate UNI ENI ISO 9001/ 2000.
2. Nel caso in cui si renda necessario rimuovere il contatore per effettuare la verifica, lo stesso verrà sostituito con uno nuovo.
3. I contatori sono ritenuti idonei quando la loro tolleranza risulta compresa nei limiti previsti dal DPR 854/82, in recepimento della normativa CEE 75/33.
4. Nel caso in cui il contatore risulti idoneo, l'Utente sarà tenuto al pagamento di un corrispettivo, previsto nel tariffario di cui all'ART. 68 del presente Regolamento.
5. Nel caso di esito negativo della verifica su contatori effettuata da personale del Gestore, l'Utente può richiedere, entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione dell'esito, una ulteriore verifica da effettuare per mezzo di ditte esterne incaricate del servizio, certificate UNI ENI ISO 9001/ 2000.
6. Se da quest'ultima risulti un esito contrario alla precedente, l'Utente avrà diritto, oltre che al ricalcolo dei consumi come sotto meglio indicato, anche alla restituzione di qualsiasi onere abbia già sostenuto per tali verifiche.
7. Nel caso in cui il contatore risulti non idoneo, lo stesso sarà sostituito a spese e cura del Gestore e si procederà alla ricostruzione dei consumi in base al coefficiente di correzione accertato con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è prodotta, ove lo stesso sia determinabile. Nei casi di indeterminabilità, il periodo di riferimento per la ricostruzione dei consumi non può superare i 365 giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica.
8. Il ricalcolo sarà effettuato applicando ai consumi rilevati la percentuale di scostamento indicata dalla verifica.
9. Il contatore oggetto di verifica rimarrà in giacenza per un periodo non inferiore ad un anno dalla data di effettuazione della verifica.

ART 60 Perdite, danni, responsabilità

1. Ogni Utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti idrici in proprietà privata posti a valle del contatore; ha il dovere di segnalare eventuali guasti o perdite dei medesimi situati a monte del contatore.
2. Così come stabilito dal precedente ART 45 l'Utente ha il diritto-dovere di controllare i consumi attraverso l'autolettura periodica del contatore; quindi, di norma, nessun abbuono è ammesso per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, né il Gestore può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare da guasti negli impianti idrici privati.
3. Eccezionalmente, in caso di dispersioni d'acqua nell'impianto privato dovute a perdite occulte non individuabili secondo il principio della buona diligenza, l'Utente può richiedere al Gestore l'esenzione della quota di tariffa corrispondente al servizio fognatura e depurazione .

4. La quantificazione del consumo anomalo viene effettuata dal Gestore, sulla base del consumo medio dell'utenza nel corrispondente periodo degli ultimi tre anni. Al predetto quantitativo di acqua il Gestore applicherà la tariffa del servizio di acquedotto prevista per la fascia base, a prescindere dalla tipologia di utenza. Decurtato il consumo anomalo, al volume rimanente (pari al consumo medio nel periodo relativo agli ultimi tre anni) il Gestore applicherà invece le normali tariffe previste in relazione alla tipologia di utenza in esame
5. La richiesta di esenzione/rimborso deve essere inoltrata al Gestore utilizzando l'apposito modello disponibile sul sito internet del Gestore (www.....) o presso gli Sportelli del Gestore allegando:
 - a) documentazione fotografica;
 - b) fattura dell'intervento di riparazione.
6. In caso di fattura già emessa, o in caso di impossibilità di interrompere la fatturazione in corso, il rimborso potrà essere effettuato anche tramite la riduzione delle fatture successive.
7. Al fine di promuovere la verifica periodica degli impianti e il risparmio idrico, la procedura di cui al presente articolo si applica, esclusivamente, una sola volta nel periodo di vigenza del contratto tra la Provincia/Ufficio d'ambito ed il Gestore.
8. Agli effetti delle fatturazioni successive, e fino alla fine dell'anno in cui è avvenuta la dispersione, il valore progressivo del consumo d'acqua fatturato si deve intendere al netto dei metri cubi riconosciuti per la perdita occulta.

ART 61 Pagamento dei consumi delle utenze

1. Il pagamento delle forniture deve essere effettuato dall'Utente in base alle fatture che gli sono periodicamente recapitate, con le modalità indicate sulle fatture stesse. Le fatture, oltre all'ammontare dei consumi rilevati, calcolato in base alle tariffe in vigore, comprendono gli importi dovuti dall'Utente per imposte, tasse, quota fissa, penalità, arretrati e quant'altro sia dovuto dall'Utente.
2. La fattura emessa rispetta i criteri e le normative stabiliti dalle autorità competenti e conterrà le informazioni utili all'Utente relative al rapporto commerciale ed ai servizi offerti dal Gestore.
3. Qualsiasi opposizione che l'Utente ritenesse di fare in merito alla fatturazione dovrà essere presentata al Gestore entro il termine del trentesimo giorno successivo alla scadenza del pagamento indicato nella fattura.
4. Il termine di scadenza per il pagamento non può essere inferiore a 20 (venti) giorni dalla data di invio della bolletta.
5. Trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla scadenza della fattura, fatte salve eventuali opposizioni e sempre che la stessa non sia stata pagata, il Gestore invia un sollecito di pagamento.
6. In caso di morosità persistente oltre 30 giorni dopo l'invio del sollecito di pagamento, il Gestore, tramite lettera raccomandata, comunica all'Utente che, trascorsi altri 30 (trenta) giorni, in assenza di pagamento, procederà alla sospensione della fornitura.
7. L'Utente che effettui il pagamento prima della sospensione della fornitura dovrà provvedere a darne comunicazione al Gestore, indicando in maniera esaustiva i termini dell'avvenuto pagamento, nel caso lo stesso non sia stato effettuato direttamente presso le casse del Gestore. Qualora l'Utente non provveda a regolarizzare la sua posizione, il Gestore sospende la fornitura secondo le modalità indicate nei solleciti di pagamento.
8. Nel caso in cui il pagamento avvenga nei termini, con prova documentale a carico dell'Utente, si darà luogo all'addebito dei costi di chiusura per morosità, mentre in caso di mancato pagamento verrà dato luogo alla normale procedura.
9. Le spese di recapito delle comunicazioni all'utenza per ritardato pagamento saranno addebitate nella successiva bolletta.
10. Dopo la sospensione della fornitura dovuta al protrarsi di una situazione di morosità e, comunque non oltre 30 (trenta) giorni, per ottenere la riattivazione, l'Utente dovrà saldare tutte le fatture scadute oltre le penali e le prestazioni previste dal tariffario.
11. Diversamente, se la sospensione del servizio per morosità persiste da oltre 30 (trenta) giorni, il contratto sarà considerato risolto e sarà avviata la procedura di recupero crediti,

ponendo a carico dell'Utente tutte le spese che il Gestore si troverà a sostenere. In quest'ultimo caso, qualora l'Utente provveda al pagamento totale delle somme dovute, comprese le spese per il recupero crediti, il servizio potrà essere riattivato solo a seguito della stipula di un nuovo contratto di fornitura e previo pagamento del corrispettivo previsto.

12. Nel periodo d'interruzione della fornitura, e fino alla risoluzione del contratto o cessazione per disdetta o voltura, decorrerà l'addebito della quota fissa.

ART 62 Danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua per morosità dell'Utente

1. L'Utente moroso non può pretendere il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua, né può ritenersi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

ART 63 Casi e modalità di sospensione della fornitura e risoluzione del contratto

1. Come disciplinato nei precedenti articoli, il Gestore si riserva il diritto di sospendere la fornitura del servizio per cause di forza maggiore, per ragioni di servizio o per sopperire a fabbisogni d'emergenza, senza che l'Utente possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta, nel presupposto del rispetto degli standard di continuità del servizio, del preavviso e durata della sospensione.
2. La fornitura può inoltre essere sospesa per le seguenti cause:
- a) mancata o inesatta comunicazione dei dati d'utenza in caso di volture o variazioni (ART 36 del presente Regolamento);
 - b) utilizzo della risorsa idrica per un immobile od un uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto (ART 27 2 e ART 30 del presente Regolamento);
 - c) prelievi abusivi (ART 42 del presente Regolamento);
 - d) cessione dell'acqua a terzi (ART 30 del presente Regolamento);
 - e) irregolarità nell'installazione o mancanza di tenuta degli impianti in proprietà privata (ART 52 e ART 53 del presente Regolamento);
 - f) opposizione dell'Utente al controllo e alla lettura del contatore da parte del Gestore (ART 57 del presente Regolamento);
 - g) opposizione dell'Utente al controllo dell'impianto interno da parte del Gestore (ART 56 comma 1 del presente Regolamento);
 - h) in caso di pericolo per persone o cose, in caso di mancata realizzazione da parte dell'Utente di modifiche suggerite dal Gestore o in caso di irregolarità riscontrata dalla stessa (ART 56 del presente Regolamento)
 - i) manomissione del contatore e delle opere di proprietà demaniale, compresa la manomissione dei sigilli del contatore stesso (ART 45 ART 46 del presente Regolamento);
 - j) morosità persistente oltre la data indicata nella regolare messa in mora (ART 61 del presente Regolamento).
3. La sospensione della fornitura sarà disposta dopo 60 (sessanta) giorni dal preavviso di sospensione contenente l'invito a regolarizzare la situazione, nel caso in cui l'Utente non abbia provveduto.
4. Il preavviso non è dovuto nei casi di cui alle lettere c) ed i) del comma 2 di questo articolo. Il preavviso è ridotto a 24 ore nel caso di cui alle lettere f) e h) del comma 2 di questo articolo.
5. Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla sospensione del servizio per i casi come sopra dettagliati, senza che l'Utente abbia provveduto a regolarizzare la propria situazione, facendo venire meno la causa della sospensione, il contratto si intende risolto per inadempimento e il Gestore potrà rimuovere il contatore. Qualora non sia possibile né chiudere, né rimuovere il contatore, il contratto potrà essere unilateralmente risolto dal Gestore, a mezzo raccomandata A/R inviata all'Utente, che sarà legittimata a richiedere la restituzione del contatore.

6. Non è in ogni caso possibile procedere alla sospensione della fornitura:
 - a) nei giorni prefestivi o festivi;
 - b) quando il pagamento, pur essendo effettuato, non è ancora stato trasmesso per cause non imputabili all'Utente;
 - c) in presenza di eccezioni mosse dall'Utente relative alla ricostruzione dei consumi, prima che il Gestore le abbia verificate.

ART 64 Dilazioni e rateizzazioni dei pagamenti

1. L'Utente, qualora rientri nelle categorie di cui al successivo comma, è informato nella bolletta relativa al pagamento rateizzabile della possibilità di ottenere una rateizzazione dei corrispettivi dovuti e delle relative modalità.
2. Il Gestore è tenuto ad offrire la rateizzazione, a richiesta dell'Utente:
 - a) qualora la bolletta di conguaglio ovvero di ricalcolo a seguito di accertamento perdita occulta sia superiore al doppio dell'addebito medio delle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio, salvo il caso in cui la differenza fra l'addebito fatturato nella bolletta di conguaglio e gli addebiti fatturati nelle bollette stimate o in acconto sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi;
 - b) per tutti gli utenti ai quali, a seguito di malfunzionamento del contatore per causa non imputabile all'Utente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal contatore;
 - c) per gli utenti con un contatore "accessibile" o ad "accessibilità condizionata" cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di un conguaglio.
3. La rateizzazione non è offerta per corrispettivi inferiori a 250,00 (duecentocinquanta) euro.
4. L'Utente che intende avvalersi della rateizzazione ne dà comunicazione al Gestore entro il termine di costituzione in mora, pena l'inammissibilità della domanda.
5. Il corrispettivo dovuto è suddiviso in un numero di rate mensili di ammontare costante pari al numero di bollette di acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio e comunque non inferiore a due (rateizzazione ordinaria). A tale rateazione (ed a quelle dei successivi due commi) sarà applicato un tasso annuale pari al Tasso Ufficiale di Riferimento.
6. Nei casi di conguagli pluriennali di utenze provviste di contatore accessibile o ad accessibilità condizionata e solo su esplicita autorizzazione dell'Autorità potranno essere concesse rateizzazioni con numero di rate mensili pari al periodo conguagliato.
7. Altre forme di rateizzazione saranno comunque concesse dal Gestore con specifiche modalità nei casi previsti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.
8. A richiesta dell'Utente, il Gestore potrà concedere il pagamento del corrispettivo dovuto in un numero di rate mensili superiori a quello di sopra indicato, ma comunque nel limite massimo di n. 15 (quindici). In tal caso sarà applicato sull'intera somma un Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 3 (tre) punti percentuali.

ART 65 Comunicazioni e reclami

1. Per qualsiasi comunicazione, domanda o reclamo, l'Utente deve rivolgersi alle strutture competenti del Gestore nei tempi e con le modalità stabiliti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.
2. Ogni domanda, reclamo o comunicazione fatte al di fuori di dette strutture e procedure non potrà essere ritenuta valida. Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda alla Carta del Servizio Idrico Integrato.

ART 66 Anticipi in conto consumo

1. All'atto della stipula del contratto di fornitura verrà richiesto un anticipo in conto consumo, non fruttifero di interessi, che sarà addebitato sulla prima fattura emessa a carico dell'Utente, sulla base dell'uso e della fascia di consumo dichiarata. Tale deposito è equivalente alla spesa di un trimestre di consumo per corrispondente fascia di consumo.

2. Per le utenze che usufruiscono della domiciliazione bancaria o postale all'atto della stipula del contratto non sarà richiesto alcun anticipo.
Nel caso in cui la domiciliazione si abbia in un momento successivo rispetto alla stipula del contratto, l'anticipo sarà rimborsato nella prima fattura utile successiva alla registrazione della domiciliazione stessa.
3. Qualora venga revocata la domiciliazione bancaria o postale sarà provveduto all'addebito dell'anticipo in conto consumo con la prima fattura successiva alla registrazione della revoca.
4. Tale anticipo sarà calcolato per ogni Utente finale, generalmente coincidente con una unità immobiliare, e sarà dovuto da tutte le utenze, con esclusione delle sole utenze "uso pubblico intestate ai Comuni".
5. In caso di cessazione del rapporto di utenza l'anticipo sarà rimborsato con l'ultima fattura utile.
6. L'anticipo non sarà restituito nel caso in cui risultino non pagate fatture precedentemente emesse, fino a concorrenza dell'importo totale della morosità pregressa.

ART 67 Addebiti in caso di ritardato pagamento

1. Il mancato pagamento delle somme dovute al Gestore a seguito dell'emissione di fatture ai sensi del precedente ART 61 , entro il termine di scadenza indicato nelle stesse fatture, comporterà i seguenti addebiti a carico degli utenti:
 - a) nei primi 10 (dieci) giorni di ritardo dalla data di scadenza della fattura sarà applicato un interesse pari al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 3 (tre) punti e commisurato in funzione dell'importo dovuto e dei giorni effettivi di ritardo;
 - b) dall'11° (undicesimo) giorno, agli interessi sopra descritti sarà applicata una maggiorazione di 5 (cinque) punti percentuali a titolo di indennità sul debito non pagato, anch'essa rapportata ai giorni effettivi di ritardo.

ART 68 Addebiti vari

1. Gli utenti saranno tenuti, secondo i casi, al pagamento dei seguenti addebiti:
 - a) penale per usi impropri e rivendita dell'acqua (ART 27 2 e ART 30 del presente Regolamento);
 - b) penale per prelievi abusivi (ART 26 e ART 42 del presente Regolamento);
 - c) penale per la manomissione degli impianti del Gestore e dei sigilli ai contatori (ART 45 comma 3 del presente Regolamento);
 - d) corrispettivo per volture d'utenza (ART 36 del presente Regolamento);
 - e) corrispettivo per la riapertura utenza morosa (ART 39 del presente Regolamento);
 - f) corrispettivo per la prova di taratura del contatore ed eventuale sostituzione dello stesso (ART 59 del presente Regolamento);
 - g) corrispettivo per prestazioni a valle del punto di consegna;
 - h) anticipo in conto consumo (ART 66 del presente Regolamento);
 - i) corrispettivo per notifica chiusura utenza morosa (ART 61 comma 9 del presente Regolamento);
 - j) penale per la manomissione di condotte e/o punti di presa di proprietà demaniale (ART 43 del presente Regolamento);
 - k) corrispettivo per prova di verifica del livello di pressione (ART 48 del presente Regolamento);
 - l) corrispettivo fisso annuo onnicomprensivo per ciascuna presa antincendio (ART 27 comma 3 del presente Regolamento).
2. Le tariffe relative agli addebiti di cui sopra e gli eventuali loro aggiornamenti, sono approvate dall'Ufficio d'ambito su proposta del Gestore e previo confronto con le Associazioni dei Consumatori, rese note nei modi e nei termini ritenuti più congrui dal Gestore .

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART 69 Utenze condominiali

1. Le utenze condominiali si dividono in due tipologie:
 - a) Utenze in cui è possibile la gestione diretta dei contatori delle singole unità immobiliari;
 - b) Utenze in cui non è possibile la gestione diretta dei contatori delle singole unità immobiliari.
2. E' considerata tecnicamente possibile la gestione diretta dei contatori delle singole unità immobiliari quando siano presenti contatori "accessibili", o "ad accessibilità condizionata", ai sensi delle definizioni di cui all'ART 4 , per i quali sia garantito il libero e tempestivo accesso alla lettura da parte del personale del Gestore.
3. L'amministratore, in nome e per conto del condominio, può richiedere al Gestore l'instaurazione dei singoli contratti di fornitura. A tale richiesta farà seguito la verifica dell'esistenza delle condizioni tecniche e normative.
4. L'instaurazione del rapporto contrattuale individuale tra i singoli condomini ed il Gestore sarà perfezionato o alla verifica dell'esistenza dei requisiti tecnici o al loro successivo adeguamento prescritto dal Gestore.

ART 70 Utenze preesistenti - Norme in materia di anticipi in conto consumo

1. A partire dalla prima fatturazione utile, il Gestore provvederà ad addebitare, agli utenti attivi ai quali ancora non sia stato addebitato, l'anticipo in conto consumo determinato in base al precedente ART 66 1.

ART 71 Contratti di utenza preesistenti

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i nuovi contratti di fornitura saranno stipulati dal Gestore e sottoscritti dall'Utente nei termini stabiliti dall'ART 35 del presente Regolamento.
2. I contratti stipulati dagli utenti con i precedenti gestori sino a tale data e trasferiti al Gestore, si intenderanno adeguati alle normative di questo Regolamento mediante adesione dell'utenza con il pagamento della prima fattura emessa riguardante i consumi idrici dell'anno.
3. Affinché l'adesione sia consapevole il Gestore invierà all'Utente, con la prima fatturazione utile, una prima informativa sulle caratteristiche contrattuali in cui saranno indicati i recapiti ove ottenere il testo integrale presente Regolamento e la Carta del Servizio Idrico Integrato, in attesa di un recapito diretto come previsto dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.
4. In caso di mancato pagamento della prima fattura sopra richiamata, ai sensi del precedente ART 61 , il Gestore si riserva la facoltà di sospendere il servizio idrico anche per la mancata accettazione del contratto di fornitura.

ART 72 Controversie e reclami

1. Per ogni controversia nascente dall'interpretazione o esecuzione del presente Regolamento, si farà riferimento alle norme di legge vigenti in materia, con facoltà di esperire un preventivo tentativo di conciliazione secondo il procedimento previsto; foro competente ed organismo di conciliazione sono di norma quelli del luogo di ubicazione dell'immobile corrispondente all'utenza, fatti salvi i diritti di legge.
2. Per la materia dei reclami si rinvia alla Carta del Servizio Idrico Integrato.

ART 73 Modifiche del rapporto

1. Qualora sia reso necessario dalla sopravvenienza di norme inderogabili, di legge o regolamento, ovvero da esigenze connesse alla regolare erogazione del servizio, il Gestore si riserva di modificare le norme che disciplinano il rapporto di fornitura, previo parere favorevole da parte dell'Ufficio d'ambito, a seguito di preliminare confronto in sede di

tavolo di consultazione, ove necessario, con le modalità previste dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.

2. Ogni modifica avrà effetto soltanto dopo essere resa nota agli utenti secondo modalità tali da assicurarne la conoscenza.

ART 74 Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento, approvato dalla Provincia, entrerà in vigore successivamente alla sottoscrizione della Convenzione di gestione con il Gestore.
2. Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti.
Esso dovrà essere ritenuto parte integrante d'ogni contratto di fornitura dell'acqua, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'Utente di averne copia gratuita all'atto della stipula del contratto o all'atto del suo rinnovo, o quando comunque ne faccia richiesta.
3. Il Regolamento sarà periodicamente aggiornato in accordo con il Gestore per adeguarlo alle variazioni del Piano d'Ambito e alla normativa.